

## INDAGINE SULLA GESTIONE DEGLI EMENDAMENTI

aprile 2023

*Nella prospettiva di miglioramento della qualità della normazione si vuole conoscere la disciplina degli emendamenti alle proposte di legge (o anche di regolamento) regionale presentati durante l'iter in commissione e in aula, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere valutazioni sul loro impatto rispetto ai progetti su cui vanno a incidere.*

*Allo scopo è stato predisposto un breve questionario con alcune domande e alcune indicazioni per guidare le risposte, che sono comunque a testo libero per consentire ogni forma di spiegazione-*

REGIONI	Hanno potestà di presentare emendamenti: - ogni consigliere - la Giunta - <i>altri</i> ?	È previsto un termine per la presentazione? - In commissione - In aula	È prevista una valutazione di ammissibilità? - Da parte di quale organo? - Su quale base? - In commissione - In aula	È prevista una motivazione della proposta di emendamento? (integrazione della relazione alla legge o della eventuale scheda tecnico-normativa)	È prevista l'indicazione dell'impatto finanziario dell'emendamento? (integrazione alla scheda tecnico-finanziaria, "bollinatura") - Da parte del presentatore - Da parte di un altro organo o ufficio	È prevista l'indicazione dell'impatto organizzativo? - Da parte del presentatore - Da parte di altro organo o ufficio
<b>Abruzzo</b>	- ogni consigliere - la Giunta	Ai sensi del comma 2 dell'art. 96 del Regolamento interno gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti in Commissione, secondo le modalità	Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del Regolamento interno sull'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno	Non è prevista una motivazione degli emendamenti; in alcuni casi, tuttavia, gli stessi sono corredati di una relazione illustrativa (non prevista e dunque facoltativa).	Ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Regolamento interno, in caso di convocazione ordinaria del Consiglio su progetti di legge regolarmente iscritti all'ordine del giorno, articoli aggiuntivi, emendamenti e	No. Tuttavia, dall'istruttoria svolta dagli uffici possono emergere considerazioni in merito all'impatto organizzativo che, se non rilevano criticità tali da costituire motivo di (supposta) illegittimità costituzionale, sono

		<p>di cui all'art. 69. In base al comma 2 del predetto articolo, il Presidente della Commissione, tenendo conto della complessità dei provvedimenti e del calendario dei lavori, organizza i tempi della discussione dei provvedimenti. Gli emendamenti sono presentati nel corso dei lavori della Commissione. Il Regolamento interno, pertanto, non detta termini precisi per la presentazione degli emendamenti in Commissione, lasciando al Presidente l'organizzazione dei lavori. Nella prassi, comunque, i termini per la presentazione degli emendamenti vengono stabiliti per ciascun provvedimento all'inizio dell'esame dei provvedimenti medesimi.</p>	<p>decide il Presidente del Consiglio. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "Il Presidente dichiara inammissibili articoli aggiuntivi, emendamenti e sub emendamenti che:</p> <p>a) recano la firma dei proponenti non leggibile;</p> <p>b) risultano redatti in maniera non chiara;</p> <p>c) risultano formulati in termini sconvenienti;</p> <p>d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della disposizione;</p> <p>e) risultano non inerenti all'oggetto della discussione;</p> <p>f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;</p> <p>g) risultano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso</p>		<p>subemendamenti che comportino nuove o maggiori spese oppure minori entrate sono corredati dalla relazione tecnica predisposta dal proponente, il quale può avvalersi della struttura regionale competente e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. L'impatto è dunque valutato dalla commissione competente in materia di bilancio, con il supporto del Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio che, per ciascun emendamento, predispone apposita scheda tecnica. La Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata in seduta straordinaria ed esprime il proprio parere entro l'inizio della seduta del Consiglio nella quale sono iscritti all'ordine del giorno</p>	<p>liberamente valutabili dall'Organo politico.</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>Diversamente, si sensi dell'art. 96 del Regolamento interno, in Aula gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati entro le ore 13.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono. Gli emendamenti a singoli emendamenti (subemendamenti) sono presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono. Se la discussione si svolge su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, ovvero se il Consiglio è convocato ai sensi del comma 3 dell'art. 36 (con l'urgenza, 48 ore prima della data</p>	<p>dello stesso procedimento legislativo; h) comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria nei casi di cui al comma 1 dell'art. 97; h bis) modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime.”. La disposizione si estende ai lavori delle Commissioni. In tal caso, sull'ammissibilità si pronuncia il Presidente della Commissione. A supporto del Presidente del Consiglio, per l'esame degli emendamenti presentati in occasione delle</p>		<p>i progetti di legge cui gli emendamenti si riferiscono. Quando articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che importano maggiori spese o minori entrate sono presentati su argomenti inseriti fuori sacco o in occasione di convocazioni d'urgenza, il Consiglio è sospeso e la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata d'ufficio in coincidenza con la sospensione della seduta del Consiglio; la Commissione esprime il proprio parere immediatamente e, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, entro quarantotto ore. In tal caso, la seduta del Consiglio è aggiornata all'esito della trasmissione del parere. In tal caso, il supporto del Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio è sempre garantito ma con relazione orale. Si rileva che, ad oggi, non è mai accaduto che il Presidente del Consiglio</p>	
--	--	---	---	--	---	--

		<p>fissata per la seduta), gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta, entro la fine della discussione generale. I subemendamenti sono presentati entro l'inizio della discussione sull'articolo cui si riferiscono.</p>	<p>sedute consiliari, è stata costituita una task force cui partecipano: il Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi, per valutazioni in termini di legittimità rispetto alla normativa nazionale ed alla compatibilità con altre disposizioni regionali; il Servizio Affari istituzionali ed europei, per la compatibilità con la normativa europea; il Servizio Analisi economica statistica e monitoraggio, per la valutazione dell'impatto finanziario; il Servizio Affari assembleari e commissioni, con un ruolo di coordinamento, che esamina tutti gli emendamenti in termini di ammissibilità ed ordine di votazione, in applicazione delle disposizioni del Regolamento interno e, salvo casi di convocazioni</p>		<p>abbia aggiornato la seduta ad altra data per consentire l'esame degli emendamenti alla commissione competente in materia di bilancio.</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			d'urgenza ed inserimento di argomenti fuori sacco, per ciascuna seduta predispone una nota illustrativa, che raccoglie tutte le osservazioni svolte. Il supporto per l'esame di ammissibilità degli emendamenti in commissione è garantito dai funzionari del Servizio Affari assembleari e commissioni preposti alle segreterie delle singole commissioni, i cui lavori sono altresì seguiti dai funzionari del Servizio Legislativo, qualità della Legislazione e Studi.			
--	--	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Come detto, non è prevista motivazione degli emendamenti né una valutazione in termini di impatto organizzativo. Se, invece emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria sono dichiarati inammissibili.

<b>Basilicata</b>	Al pari dell'iniziativa legislativa la potestà di presentare emendamenti è riconosciuta ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, alle unioni di comuni	In Commissione non è previsto un termine. Se gli emendamenti sono stati presentati e respinti in Commissione, possono essere	Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di articoli aggiuntivi od emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o	Ciascun emendamento di regola, come per i progetti di legge, deve essere corredato di Relazione illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria. <b>Art. 39 dello Statuto.</b>	E' prevista una Relazione Tecnico Finanziaria per ciascun emendamento, da parte del presentatore. <b>Art. 39 dello Statuto.</b>	Non è prevista espressamente l'indicazione dell'impatto amministrativo anche se la stessa dovrebbe essere uno dei contenuti della Relazione
-------------------	---	--	---	--	--	---

	composte da almeno quattro comuni, ad almeno cinque Consigli comunali ed al Consiglio delle Autonomie Locali relativamente alle funzioni degli enti locali. <b>Art. 39 Statuto.</b>	ripresentati in Aula anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli cui si riferiscono. Nuovi emendamenti almeno 24 ore prima della seduta in cui saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se presentati da un Gruppo consiliare o da tre consiglieri o dalla Giunta regionale, il termine è di un'ora prima della seduta. <b>Art. 77 Regolamento interno Consiglio.</b>	siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione. Se il proponente insiste ed il Presidente del Consiglio ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione e con voto palese. <b>Art. 80 Regolamento interno del Consiglio.</b>			illustrativa di cui all'art. 39 dello Statuto.
--	---	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

La mancata indicazione dell'impatto finanziario attraverso la Relazione Tecnico Finanziaria costituisce una violazione dell'Art. 39 dello Statuto. La mancanza di RTF, anche se non espressamente comminata, comporta l'improcedibilità dell'emendamento. Nessuna inammissibilità o improcedibilità per la mancata indicazione dell'impatto organizzativo.

**NOTA** Gli articoli dello Statuto citati sono riferiti al nuovo testo di cui alla Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016, mentre quelli del Regolamento si riferiscono al testo ante riforma statutaria (D.C.R. 22.12.1999 n. 1273), non ancora aggiornato.

<b>Bolzano</b>	-ogni consigliere -la Giunta -popolo -consiglio dei Comuni	- in commissione sempre -in aula 4 gg prima della riunione	-in commissione -In aula - In presidenza	no	Per gli emendamenti non necessariamente	no
----------------	---	---	--	----	---	----

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

<b>Calabria</b>	Possono presentare emendamenti i	Con riferimento all'Assemblea,	In Assemblea, la valutazione di	La motivazione dell'emendamento è	Ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento	Qualora l'emendamento preveda di attribuire
-----------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	---

	<p>soggetti titolari dell’iniziativa legislativa di cui al combinato disposto degli artt. 39 dello Statuto regionale e 63 del regolamento interno del Consiglio (Giunta regionale; Consiglieri regionali; Consiglio provinciali; Consigli comunali dei capoluoghi di Provincia; non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a 10.000 abitanti; 5.000 elettori della Regione; Consiglio delle Autonomie Locali)</p>	<p>l’articolo 93 del regolamento interno del Consiglio dispone, al comma 1, che <i>“gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge”</i> e, al comma 2, che <i>“i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.”</i> Per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti in Commissione l’art. 76, commi 2 e 3, del regolamento interno del Consiglio regionale prevede che: Il Presidente</p>	<p>ammissibilità è svolta dal Presidente del Consiglio regionale per il tramite del Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, il quale, ai sensi dell’art. 93 del regolamento interno del Consiglio, ha la facoltà di negare l’accettazione, tra gli altri, di emendamenti formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all’oggetto della discussione. Al contempo, per gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che hanno risvolti di carattere finanziario, il Presidente dichiara inammissibili gli stessi ove manchi o è carente la relazione tecnico finanziaria che illustri chiaramente la copertura della maggiore spesa o delle minori entrate. Con riferimento all’iter legis in</p>	<p>indicata dai proponenti nella relazione illustrativa di accompagnamento che specifica la finalità dell’intervento emendativo.</p>	<p>interno, <i>“Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustri chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta”</i>. Tale adempimento è a cura del presentatore dell’emendamento alla proposta di legge. Nel recepire le prime linee guida della Corte dei Conti per le relazioni semestrali sulla tipologia di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie , delibera n. 10/SEZAUT/2013/INPR), a seguito di una nota a firma del Segretario generale pro-tempore del Consiglio, si è instaurata e consolidata in Consiglio regionale la prassi in base alla quale anche gli articoli aggiuntivi</p>	<p>attività aggiuntive al personale già in servizio presso la Giunta regionale o il Consiglio regionale, senza pertanto generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, è necessario rappresentare nella relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento all’emendamento come il maggiore carico di lavoro derivante dall’attuazione della disposizione emendativa sia espletabile mediante le risorse umane, strumentali ed economiche già disponibili.</p>
--	---	---	---	--	---	---

		<p>stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento. Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale”</p>	<p>Commissione non esiste un articolo specifico che regolamenti questa procedura. In generale per analogia si applica lo stesso principio.</p>		<p>e gli emendamenti che apparentemente non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale siano corredati da una relazione tecnico finanziaria che espliciti in modo chiaro ed esaustivo l’assenza di risvolti finanziari. Con riferimento al Settore Segreteria Assemblea e affari generali, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi di iniziativa consiliare presentati su proposte di legge inserite all’ordine del giorno dell’Aula, sono trasmessi, a seguito della formale verifica di ammissibilità, al/ai dipartimento/i regionale/i competente/i per materia per un parere, al dipartimento “Economia e Finanze” per acquisirne il parere in ordine alle conseguenze finanziarie sul bilancio regionale, nonché al Settore Assistenza giuridica del Consiglio per una verifica della compatibilità con la normativa europea, statale e regionale vigente.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull’impatto finanziario o organizzativo?**

L'articolo 93, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale prevede, per l'esame delle proposte di legge in Consiglio regionale che: "Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull'ammissibilità decide l'Assemblea per alzata di mano, senza discussione". In relazione alla mancanza di motivazione sull'impatto organizzativo, il Regolamento interno del Consiglio regionale non prevede nulla di specifico.

<b>Campania</b>	La legittimazione soggettiva alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge spetta a ciascun consigliere e alla Giunta regionale.	Gli emendamenti sono, di regola, presentati nelle Commissioni almeno ventiquattro ore prima della seduta. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare (art. 105 Regolamento). Per prassi consolidata, la Giunta e la Commissione referente possono presentare emendamenti in ogni momento, purché prima della discussione del provvedimento di cui si tratta.	Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati alla Commissione decide il presidente della Commissione stessa. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'aula decide il Presidente del Consiglio. L'inammissibilità è dichiarata d'ufficio se gli emendamenti non abbiano un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, o che non siano formulati secondo le modalità previste dal titolo XVI del Regolamento (art. 106 Reg. Int.)	Gli emendamenti devono essere corredati da una relazione (art. 105 Reg. int.). La relazione, in genere, illustra il contenuto, la motivazione e le finalità dell'emendamento, nonché il raccordo con il testo che va a modificare.	Oltre che da una relazione descrittiva, l'emendamento deve essere corredato da una relazione tecnico-finanziaria che dia conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio. La relazione è predisposta dal proponente.	Non prevista
<b>Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?</b>						
Riscontrata l'ammissibilità, per prassi gli uffici invitano il proponente alle integrazioni occorrenti.						
<b>Emilia-Romagna</b>	Ogni consigliere La Giunta	In comm.: 24 h prima della discussione ("di	Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione di	Non è obbligatoria a termini di	Non obbligatoria a termini di regolamento.	No

		<p>norma". Il pres. può assegnare termine diverso). In aula: fino al termine della discussione generale.</p>	<p>emendamenti qualora:</p> <p>a) siano formulati con frasi sconvenienti;</p> <p>b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione;</p> <p>c) siano privi di ogni reale portata modificativa;</p> <p>d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;</p> <p>e) siano preclusi da precedenti votazioni;</p> <p>f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.</p> <p>[presentarli in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare, sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario]</p>	<p>regolamento. Di regola è presente.</p>	<p>Il presentatore segnala di regola la rilevanza finanziaria per consentire l'integrazione della scheda tecnico-finanziaria allegata "di norma" al progetto di legge presentato (la scheda è redatta dalla Giunta per i suoi pdl ed è richiesta dal relatore agli uffici competenti della Regione per i pdl d'iniziativa consiliare).</p>	
--	--	--	---	---	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Attualmente nessuna conseguenza è prevista.

<p><b>Friuli Venezia Giulia</b></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale, gli emendamenti possono essere presentati esclusivamente dai Consiglieri e dalla Giunta regionale</p>	<p><u>In Commissione:</u> l'articolo 99, comma 2 bis, del regolamento interno del Consiglio regionale, prevede che gli emendamenti vengano presentati fino ad un'ora prima della seduta nella quale ha inizio l'esame del progetto di legge. <u>In Aula:</u> l'articolo 109, comma 1, stabilisce, che gli emendamenti vengano presentati entro le ore 12 del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale ha inizio la trattazione del progetto di legge. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che entro il termine della discussione generale, ciascun relatore e la Giunta regionale possono presentare rispettivamente non più di un</p>	<p><u>In Commissione:</u> l'articolo 99, commi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio regionale dispongono che sono inammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge. Sulla ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della Commissione dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta. <u>In Aula:</u> l'articolo 108 del regolamento interno del Consiglio regionale, stabilisce che sono</p>	<p>Gli emendamenti non devono essere corredati di una relazione o di una scheda tecnico-normativa. <u>Solo in relazione ai disegni di legge di stabilità e collegati,</u> l'articolo 118 bis, comma 2, del regolamento interno del Consiglio regionale, prevede che i destinatari degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione. In tali casi, ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2, del regolamento interno, il Presidente della Commissione o, durante l'esame in</p>	<p>L'articolo 86 bis, comma 2, del regolamento interno del Consiglio regionale prevede che gli emendamenti sono corredati della relazione tecnico-finanziaria redatta in forma semplificata dal <u>presentatore</u> da cui risulti la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e le relative coperture. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2 bis, del regolamento interno, per gli emendamenti che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può</p>	<p>Il regolamento interno del Consiglio regionale non prevede l'indicazione dell'impatto organizzativo.</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---

		<p>emendamento o articolo aggiuntivo, di contenuto omogeneo per ciascun articolo, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Il successivo comma 4 precisa che fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo, i relatori, la Giunta regionale e almeno tre Consiglieri possono presentare subemendamenti.</p>	<p>inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Definisce, altresì, inammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. Per gli emendamenti che non siano corredati della relazione tecnico-finanziaria Semplificata, la Presidenza la acquisisce dai proponenti e</p>	<p>Aula, il Presidente del Consiglio, invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento o a fornire gli opportuni chiarimenti entro un breve tempo, di norma senza sospendere i lavori.</p>	<p>essere posto ai voti.</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

			<p>provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.</p> <p>L'articolo 52, comma 8, del regolamento interno, prevede inoltre che un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa, inclusa l'approvazione di un emendamento soppressivo, non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, almeno sei mesi per i progetti di legge e per gli emendamenti.			
<p><b>Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?</b></p> <p>Con riferimento esclusivamente all'impatto finanziario degli emendamenti si segnala che l'articolo 106, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale, prevede che, esaurita la discussione generale, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, dispone il rinvio in Commissione dei progetti di legge privi della relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>L'articolo 108, comma 2 bis, del regolamento interno dispone inoltre che per gli emendamenti che non siano corredati della relazione tecnico-finanziaria semplificata, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.</p> <p>In relazione ai disegni di legge di stabilità e collegati, l'articolo 118 bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale, prevede che i relativi emendamenti che non soddisfino i requisiti definiti ai commi 1 e 2 dell'articolo medesimo, sono dichiarati inammissibili e, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento interno, sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della Commissione o del Consiglio dopo aver invitato i proponenti alla riformulazione o a fornire gli opportuni chiarimenti.</p>						
<b>Lazio</b>	- ogni consigliere; - la Giunta; la commissione consiliare competente.	Sia in commissione che in Aula.	- dal Presidente della commissione; dal Presidente del Consiglio sulla base dell'art.67, comma 10, del Regolamento.	Non è obbligatoria	Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano maggiori spese o diminuzione di entrate ovvero sono rilevanti ai fini della programmazione economica sono trasmessi alla commissione consiliare competente in materia di bilancio perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.	Non è prevista.

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

In caso di mancanza di copertura finanziaria l'emendamento è dichiarato non ammissibile dal Presidente del Consiglio regionale.

<p><b>Liguria</b></p>	<p>- ogni consigliere - la Giunta</p>	<p><b>Aula</b> L'articolo 99 (*) del RI prevede termini precisi per la presentazione degli emendamenti in Aula. <b>Commissioni</b> L'articolo 91 del RI stabilisce che ai lavori delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le forme previste al Capo III per l'esame in Aula. Pertanto, in linea teorica la presentazione degli emendamenti dovrebbe rispettare le tempistiche indicate dal citato articolo 99, collocato in quel Capo. Tuttavia, in considerazione delle esigenze connesse al lavoro istruttorio svolto in Commissione, per prassi il suddetto articolo non trova applicazione, e, pertanto, in sede di Commissione è</p>	<p><b>Aula</b> L'articolo 98 (**) del RI attribuisce al <b>Presidente del Consiglio</b> la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con fasi sconvenienti, siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione o siano contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Lo stesso può fare rispetto ad emendamenti o articoli aggiuntivi manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari. <b>Commissioni</b></p>	<p><b>NO</b> Il RI non prevede che gli emendamenti siano assistiti da una motivazione scritta, né che l'ATN debba essere integrata.</p>	<p><b>SI</b> Sebbene il RI non preveda espressamente la presenza della STF a corredo degli emendamenti, per prassi consolidata, anche per aderire alle richieste e alle sollecitazioni della Corte dei Conti, chi presenta un emendamento deve corredarlo con la relativa STF. Per quanto riguarda la Giunta, sono le strutture a sottoscriverla, mentre per gli emendamenti consiliari nella quasi totalità dei casi la sottoscrizione avviene ad opera dello stesso proponente. In quest'ultima ipotesi, si tratta di un modello di scheda diverso e semplificato rispetto a quello adottato recentemente dalla Giunta.</p>	<p><b>NO</b></p>
-----------------------	---	---	--	---	---	------------------

		consentita flessibilità nella presentazione degli emendamenti. L'unico caso, in cui sono indicate tempistiche dai Presidenti delle Commissioni, è rappresentato dagli emendamenti ai documenti di bilancio.	L'articolo 91 del RI stabilisce che ai lavori delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le forme previste al Capo III per l'esame in Aula. Pertanto, in linea teorica la presentazione degli emendamenti dovrebbe rispettare le disposizioni indicate dal citato articolo 98, collocato in quel Capo.			
--	--	---	--	--	--	--

(\*) Articolo 99

(Presentazione degli emendamenti)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. **Possono, comunque, essere presentati in Assemblea, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione dell'articolato**, articoli aggiuntivi ed emendamenti, compresi quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito di argomenti attinenti al testo in discussione o agli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Essi sono distribuiti ai Consiglieri e alla Giunta al principio della seduta.
  2. **Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta, ma entro la chiusura della discussione generale del progetto.**
  3. **Ai relatori, alla Giunta e, nel caso di argomenti introdotti ai sensi dell'articolo 44, ad ogni Consigliere è consentito di presentare emendamenti entro la chiusura della discussione generale. Di questi, come di quelli di cui ai commi 1 e 2, viene data lettura in Aula.**
- 3bis. Il Presidente, valutate le circostanze, può, in casi eccezionali, consentire ai soggetti di cui al comma 3, la presentazione di emendamenti senza osservanza di termini.**

(\*\*) Articolo 98

(Emendamenti)

1. La Giunta regionale ed ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.
2. **Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione o siano contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il Presidente può, altresì, negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.**
3. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
4. Qualora tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo ritengano che emendamenti presentati siano in contrasto con precedenti deliberazioni, l'esame del provvedimento è

sospeso; il Presidente convoca la Giunta per il Regolamento per valutarne l'ammissibilità e riferisce al Consiglio.

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

<b>Lombardia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ogni consigliere.</li><li>- La Giunta, da parte dell'Assessore competente in materia.</li></ul>	Entro le ore 12.30 del giorno precedente alla seduta (giorno non festivo). Dopo la scadenza di tale termine è possibile presentare emendamenti nel corso della seduta ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Regolamento generale. <sup>1</sup>	Sì. Il vaglio di ammissibilità degli emendamenti è in capo al Presidente dell'Assemblea, che decide in base alle disposizioni di cui all'art. 88 <sup>2</sup> del Regolamento generale e in base ai pareri della Giunta per il Regolamento in particolare sui progetti di legge di	Sì. È richiesta una relazione che dà conto della motivazione esplicativa della proposta di emendamento.	Sì, in generale è prevista una relazione tecnica sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie. Per quanto riguarda l'impatto finanziario degli emendamenti è richiesto a tutti i proponenti di indicarlo, mentre alla Giunta è richiesto di esplicitare tale impatto finanziario nella relazione illustrativa.	No, non è previsto.
------------------	---	--	--	---	--	---------------------

<sup>1</sup> **Art. 87 (Presentazione di emendamenti)**

[omissis]

**3.** Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 e anche nel corso della seduta la presentazione di emendamenti è ancora ammessa:

- a) da parte del relatore;
- b) da parte del rappresentante della Giunta regionale;
- c) da parte della commissione referente, tramite il relatore, se deliberati in seduta straordinaria appositamente convocata previa autorizzazione del Presidente del Consiglio;
- d) da parte di ciascun consigliere nell'ipotesi di trattazione urgente di argomento non iscritto.

[omissis]

<sup>2</sup> **Art. 88 (Ammissibilità degli emendamenti)**

**1.** Sull'ammissibilità degli emendamenti decide il Presidente dell'Assemblea.

**2.** Il Presidente, motivandone le ragioni, decide in ordine alla inammissibilità di emendamenti che siano:

- a) formulati con frasi sconvenienti;
- b) non inerenti all'oggetto della discussione;
- c) puramente formali;
- d) contrari ai principi e alle norme costituzionali o statutarie;
- e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
- e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate.

**2 bis.** Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista.

			iniziativa popolare e di semplificazione			
<b>Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?</b>						
Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si rinvia alla nota 2 sulla inammissibilità degli emendamenti.						
<b>Marche</b>	Consiglieri, Presidente della Giunta, Giunta, Assessore competente per materia, Commissione referente	In Commissione: il termine è stabilito dal Presidente della Commissione, sentito il Vice presidente, e lo comunica a tutti i consiglieri contestualmente alla convocazione della seduta in cui è iscritto l'atto. In Aula: presentati per iscritto entro le ore 10 del giorno antecedente a quello della seduta in cui è previsto l'esame degli articoli. Successivamente alla presentazione e fino a che l'Assemblea non è passata alla votazione, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere sottoscritti, previo nulla osta dei proponenti. I sub emendamenti possono essere	L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con decisione motivata. Sono inammissibili gli emendamenti, i sub emendamenti e gli articoli aggiuntivi: a) scritti non in modo leggibile e senza chiara indicazione delle parti di testo che si intendono sopprimere, sostituire o modificare; b) privi di qualsiasi contenuto normativo o dispositivo; c) formulati con parole sconvenienti; d) che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di atti oppure di articoli, emendamenti, sub emendamenti o articoli aggiuntivi respinti se non siano trascorsi sei mesi dalla data di	No	Gli emendamenti che comportano spese o minori entrate, appena presentati sono trasmessi alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio che li esamina e valuta nelle loro conseguenze finanziarie, esprimendo il parere prima dell'inizio della loro votazione. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti presentati nel corso dell'esame dell'atto in Assemblea e privi del parere della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, sono irricevibili, a meno che il Presidente, su richiesta della Commissione referente o della Giunta, sospenda la seduta affinché la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio esprima il proprio parere entro un termine prestabilito.	No

		presentati fino a che non abbia termine la discussione sull'articolo cui si riferiscono, nelle proposte di legge e di regolamento, e fino a che non sia terminata la discussione sull'insieme degli emendamenti, nelle proposte di atto amministrativo e di deliberazione.	reiezione, a meno che l'Assemblea, con apposito atto di indirizzo, ne ammetta espressamente la ripresentazione o l'esame; e) di chiaro contenuto incostituzionale		Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti sui quali la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio ha espresso parere contrario non sono posti in votazione mentre quelli sui quali ha espresso parere favorevole, condizionatamente a modifiche specificatamente formulate, sono posti in votazione con il relativo sub emendamento che recepisce le specifiche modifiche.	
--	--	--	--	--	---	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

<b>Molise</b>	Il Regolamento interno del Consiglio regionale attribuisce alla Giunta regionale e a ciascun consigliere il potere di presentare emendamenti.	Il Regolamento interno individua nella Commissione la sede ordinaria e preferenziale per la presentazione e lo svolgimento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, senza fissare limiti temporali alla proponibilità. Ove la presentazione non avvenga in Commissione, essa dovrà avvenire	La decisione sull'improponibilità degli emendamenti spetta al Presidente del Consiglio a meno che ritenga opportuno consultare l'Assemblea. Il regolamento interno esclude la proponibilità di emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni riguardanti lo stesso	Il Regolamento interno non dà indicazioni sulle modalità di redazione di eventuali testi di accompagnamento. Solitamente la discussione degli emendamenti in Commissione si accompagna all'illustrazione verbale delle ragioni sottese alla proposta emendativa da parte del proponente. Analogamente accade	La presentazione di emendamenti ad impatto finanziario, sia in termini di nuove o maggiori spese che di diminuzione di entrate, deve comprendere, a completamento, la presentazione di una relazione tecnica, predisposta dal Servizio competente e corredata dal parere del Servizio Bilancio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 4/2002.	Non è prevista l'indicazione dell'impatto organizzativo connesso alla proposta emendativa.
---------------	---	---	--	--	---	--

		possibilmente almeno il giorno che precede la discussione in Assemblea degli affari cui si riferiscono. E' data tuttavia possibilità di presentazione anche nella stessa seduta di discussione.	testo, di emendamenti estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi irriguardose.	in sede di discussione in Assemblea.		
--	--	---	--	--------------------------------------	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Nel caso in cui in Commissione si presentino emendamenti ad impatto finanziario privi di documentazione giustificativa della sostenibilità degli stessi, il presentatore è invitato ad integrare con quanto necessario. Se l'assenza della documentazione giustificativa, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2002, avviene in Assemblea, non esistono disposizioni specifiche al di fuori della generale possibilità di richiedere il rinvio in commissione, qualora quegli effetti non siano stati esaminati in quella sede. Sulla richiesta il Consiglio decide senza discussione. Analogamente accade nel caso in cui la proposta emendativa evidenzi l'opportunità di ulteriori approfondimenti o acquisizione di ulteriori dati di analisi.

<b>Piemonte</b>	- ogni consigliere <i>con la limitazione di termine di cui al successivo quesito</i> - la Giunta <i>altri? relatori del provvedimento</i>	In commissione e in aula: entro 24 ore prima della seduta in cui il provvedimento è iscritto e comunque prima dell'inizio dell'esame degli articoli a cui il singolo emendamento è riferito. Se l'emendamento è presentato entro le 24 ore è sufficiente la sottoscrizione del 1° firmatario; se la presentazione avviene in un momento	- Da parte di quale organo? - Su quale base? In commissione e in aula Ricevibilità ed ammissibilità vengono dichiarate dal Presidente (art. 84, c. 9, del regolamento interno del Consiglio regionale). Gli uffici indicano al Presidente l'irricevibilità (in caso di mancanza delle sottoscrizioni richieste) o l'inammissibilità degli emendamenti	(integrazione della relazione alla legge o della eventuale scheda tecnico-normativa) A seguito dell'approvazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 60/2018 (Flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura), come successivamente modificata con dup	(integrazione alla scheda tecnico-finanziaria, "bollinatura") - Da parte del presentatore. A seguito dell'approvazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 60/2018, il 1° firmatario dell'emendamento deve compilare il riquadro relativo alla presenza o assenza di oneri sul modulo, di cui alla risposta precedente. Da parte di un altro organo o ufficio. No	- Da parte del presentatore No Da parte di altro organo o ufficio No
-----------------	---	---	---	---	--	---

		<p>successivo alle 24 ore ma comunque prima dell'esame dell'articolo a cui l'emendamento è riferito, è necessario che lo stesso sia sottoscritto: da un rappresentante della Giunta, oppure dal relatore del provvedimento, oppure da almeno tre Presidenti di Gruppo consiliare.</p>	<p>(per contenuto alternativo o collegato in rapporto di subordinazione tra diversi emendamenti, per formulazione con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, per assenza di reale portata significativa oppure per preclusione a seguito di precedenti votazioni).</p>	<p>202/2020, gli emendamenti sono presentati su un modulo ove il primo firmatario, oltre a riportare il testo dell'emendamento, deve motivare la modifica dal punto di vista del merito e dell'opportunità e deve indicare la presenza o assenza di oneri, diretti o indiretti, e gli strumenti volti a garantirne la copertura, che da tale modifica possono derivare.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Con la dup 60/2018, come successivamente modificata nel 2020, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, che ha adottato la medesima deliberazione in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura, hanno regolamentato mediante specifica modulistica l'iter per la presentazione dei progetti di legge e degli emendamenti. In particolare, il 1° firmatario deve allegare al testo del progetto di legge un'apposita scheda tecnico finanziaria che descrive tutti gli articoli da un punto di vista finanziario. Gli emendamenti devono essere presentati su apposito modulo, ove è necessario specificare eventuali ricadute finanziarie dello stesso sul bilancio regionale e riportare una descrizione del merito della modifica. Nella dup 60/2018, nel regolamento interno del Consiglio regionale e neppure nella legge di contabilità regionale (lr 7/2001) non sono previste conseguenze per la mancanza di motivazione né di indicazioni sull'impatto finanziario.

L'articolo 34 dello Statuto prevede che la I Commissione (bilancio) esamini in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; la I Commissione ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti. L'articolo 34 del regolamento interno del Consiglio regionale, prevede che ogni commissione abbia l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendono apportare. Nel caso di parere positivo della I Commissione, la commissione competente, dopo l'esame definitivo, trasmette il progetto al Consiglio regionale. Nel caso di parere negativo della I Commissione, la commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso. Il parere della I Commissione è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio regionale. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione o entro 7 nei casi di urgenza, la I Commissione non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio regionale. In nessun'altra norma vengono date indicazioni più specifiche in caso di mancata motivazione degli impatti finanziari di un emendamento.

Per quanto riguarda, invece, l'indicazione di impatti organizzativi, queste non sono richieste del tutto. In caso di emendamenti presentati in aula che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul bilancio, l'articolo 84, comma 10 del Regolamento interno prevede che questi vengano trasmessi alla Commissione Bilancio affinché questa esprima il proprio parere, che può essere dato verbalmente anche in corso di seduta.

<b>Puglia</b>	Ogni consigliere	Sia in Commissione che in aula sono presentati entro l'avvio della votazione	Il Presidente dell'Aula ed il Presidente delle Commissioni sulla base della coerenza dell'emendamento con il progetto di legge al quale si riferisce e della copertura finanziaria in bilancio	No	Referto tecnico della struttura competente per materia validato dalla ragioneria	No
---------------	------------------	--	--	----	--	----

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

<b>Sardegna</b>	Gli emendamenti possono essere presentati dalla Giunta regionale e da ogni consigliere regionale;	<b>a) Commissione:</b> per norma generale non si applicano in Commissione le disposizioni temporali vigenti per l'esame in Assemblea. Nella prassi è d'uso però prevedere un termine ultimo di presentazione degli emendamenti. Esiste una disciplina ad hoc per l'esame dei documenti di bilancio. Infatti per l'art. 34 del Regolamento il termine complessivo della sessione di bilancio	<b>a) Commissione:</b> in tale fase istruttoria si osservano le disposizioni che valgono per l'aula, ad eccezione dei termini di presentazione degli emendamenti e della presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive. In Commissione sull'ammissibilità decide il Presidente. Disciplina specifica ha la discussione della legge di stabilità, leggi di bilancio e relative variazioni. Infatti:	Il vigente regolamento consiliare non contiene specifiche disposizioni in merito. Peraltro, in attuazione delle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili, di stesura della relazione tecnica e delle continue sollecitazioni provenienti dal MEF e dalla Corte dei Conti, si sta instaurando la prassi, in particolare da parte dell'Esecutivo regionale ma anche dei gruppi consiliari, di allegare una motivazione e una	Nel ribadire le considerazioni di cui al precedente punto, si evidenzia come non sia prevista alcuna "bollinatura". Si segnala che, in sede di esame del testo emendativo proposto, gli uffici consiliari segnalano se la copertura finanziaria indicata sia corretta e capiente e, nel caso contrario, propongono al Presidente la dichiarazione di inammissibilità del testo normativo proposto, salva puntuale indicazione da parte del proponente.	Anche per tale richiesta si segnala come il Regolamento consiliare sconti la sua evidente inadeguatezza rispetto alle esigenze attuali. Per l'esame in sede di Commissioni è previsto il parere obbligatorio della competente Commissione qualora il testo esitato da altra Commissione contenga norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione. Per
-----------------	---	---	--	--	--	--

		<p>è di 37 giorni; pertanto se ne deduce che pur non espressamente previsto un termine viene e sempre fissato dalla Presidenza;</p> <p><b>b) Aula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i singoli consiglieri possono presentare emendamenti entro le ore 14 del giorno precedente la seduta nella quale verrà votato il passaggio all'esame degli articoli;</li> <li>- la Giunta regionale, cinque consiglieri e un Presidente di gruppo possono sempre presentare emendamenti entro il termine della votazione sul passaggio degli articoli;</li> <li>- è attribuita al Presidente la facoltà di ammettere, anche dopo il passaggio all'esame degli articoli, la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il Presidente del Consiglio può deliberare lo stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto. Sono estranee quelle disposizioni che sulla base della legge di contabilità regionale e, ora, del Dlgs n. 118 non possono essere inserite in tale corpus. Esse sono disposizioni che modifichino l'oggetto di norme di settore e le condizioni degli interventi, norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e disposizioni inerenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale. Pertanto sono, o dovrebbero essere, dichiarati inammissibili gli emendamenti aventi per oggetto tali disposizioni;</li> <li>- non sono ammissibili emendamenti privi di copertura</li> </ul>	<p>specifica scheda tecnico-normativa. A tale proposito è fortemente avvertita l'esigenza di modificare il vigente Regolamento consiliare, adeguandolo alle disposizioni sopra citate.</p>		<p>quanto riguarda l'esame in Aula, talvolta gli stessi presentatori illustrano brevemente l'impatto organizzativo della norma proposta, ma gli uffici consiliari non hanno alcun appiglio giuridico per non accogliere gli emendamenti che siano sprovvisti di tale indicazione.</p>
--	--	--	---	--	--	---

		<p>correlazione con modifiche già approvate o necessari per una migliore comprensione del testo;</p> <p>- è sempre ammessa la possibilità che i proponenti di emendamenti che riguardino lo stesso argomento presentino, prima della votazione dell'articolo, un emendamento di sintesi, che unifichi i testi;</p> <p>- gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati sino ad un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.</p>	<p>finanziaria e che non rispettano i vincoli di equilibrio del bilancio;</p> <p>- non sono ammissibili emendamenti aggiuntivi concernenti materie estranee.</p> <p><b>b) Aula:</b></p> <p>- Sull'ammissibilità decide sempre il Presidente dell'Assemblea;</p> <p>- gli emendamenti devono riguardare o argomenti già considerati nel testo del proponente o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione;</p> <p>- gli emendamenti agli emendamenti devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso;</p> <p>- non sono ammissibili emendamenti privi di copertura finanziaria e che non rispettano i vincoli di</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>equilibrio del bilancio;</p> <p>- per quanto attiene la manovra finanziaria i criteri di ammissibilità sono i medesimi rispetto all'esame in Commissione.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Come si evince dalle precedenti considerazioni, gli uffici consiliari non hanno, attualmente, strumenti formali e regolamentari per richiedere tali motivazioni. In assenza di una spontanea iniziativa dei presentatori.

<b>Sicilia</b>	Ciascun deputato; Governo regionale; Commissione referente in Aula (Art. 111 e 112 del Regolamento interno dell'ARS).	Si, sia in Commissione che in Aula.	<p>Si, da parte della Presidenza della Commissione o dell'Assemblea, su indicazione degli uffici competenti, in relazione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attinenza al testo del disegno di legge;</li> <li>- palesi vizi di costituzionalità;</li> <li>- mancanza di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria per gli emendamenti di spesa.</li> </ul>	No. Gli emendamenti di iniziativa governativa sono di regola corredati di relazione illustrativa.	<p>Si, per gli emendamenti di spesa di iniziativa governativa è prevista la relazione tecnica, con indicazione della quantificazione degli oneri e della relativa copertura, corredata del visto di conformità (bollinatura) a cura della Ragioneria generale della Regione. Prima della votazione in Aula gli emendamenti di spesa, anche di iniziativa parlamentare, sono comunque sottoposti al parere della Commissione 'Bilancio' e dell'Assessore regionale per l'economia.</p>	No.
----------------	---	-------------------------------------	--	---	---	-----

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Gli emendamenti di spesa di iniziativa governativa privi di relazione tecnica sono improponibili (Art. 67 ter, comma 2, del Regolamento interno dell'ARS).

<b>Toscana</b>	<b>Hanno potestà di presentare emendamenti:</b> - ogni consigliere - la Giunta	<b>È previsto un termine per la presentazione?</b>	<b>prevista una valutazione di ammissibilità?</b> - Da parte di quale organo?	<b>Non È prevista una motivazione della proposta di emendamento?</b> (integrazione della	<b>È prevista l'indicazione dell'impatto finanziario dell'emendamento?</b> E' prevista l'integrazione alla scheda tecnico-	<b>Non è prevista l'indicazione dell'impatto organizzativo?</b>
----------------	--	--	--	---	---	---

		Sia In commissione che In aula con differenti termini se comportano aumento di spesa o minore entrata	Presidente di commissione / Presidente dell'Assemblea - Su quale base? Regolamento interno Assemblea - Sia In commissione che in aula	relazione alla legge o della eventuale scheda tecnico-normativa) Se incide sul preambolo occorre proporre i relativi emendamenti	finanziaria, e l'attestazione della copertura finanziaria da parte dei competenti uffici.	- Da parte del presentatore Da parte di altro organo o ufficio
--	--	---	---	---	---	---

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Se la proposta di emendamento incide sul preambolo della proposta di legge e non vengono proposte le relative modifiche l'emendamento è dichiarato inammissibile. Se l'emendamento comporta aumento di spesa o minore entrata l'attestazione della mancata copertura comporta la dichiarazione di inammissibilità

<b>Trentino Alto Adige</b>	Ogni Consigliere e la Giunta	In Commissione non sono previsti termini. In Aula gli emendamenti devono essere presentati almeno 48 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono. Nel corso della seduta gli emendamenti possono essere presentati se firmati da almeno 10 Consiglieri. In caso di anticipo o di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno gli emendamenti devono essere presentati prima della chiusura della	Per la fase della Commissione la valutazione di ammissibilità è svolta dal Presidente della Commissione, mente per l'Aula la valutazione è svolta dal Presidente del Consiglio (art. 64 e 65 del regolamento interno). In particolare non possono essere proposti emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento, emendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in	No. Di norma i soli emendamenti della Giunta sono accompagnati da una motivazione/relazione.	No. Di norma i soli emendamenti della Giunta sono accompagnati da indicazioni in tal senso.	No. Di norma i soli emendamenti della Giunta sono accompagnati da indicazioni in tal senso.
----------------------------	------------------------------	---	---	--	---	---

		discussione generale. Nel corso della discussione articolata gli emendamenti possono essere presentati se firmati da almeno 10 Consiglieri (art. 65 Regolamento interno)	discussione, emendamenti illogici ed emendamenti che non contengono il riferimento al disegno in discussione (in quest'ultimo caso gli emendamenti non possono essere accettati).			
<b>Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?</b>						
Il Regolamento interno non dispone sul punto. Non sono previste conseguenze.						
<b>Trento</b>	Ogni consigliere e la Giunta	in commissione no, in aula le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente la seduta in cui ha luogo l'avvio della trattazione del ddl; per i subemendamenti il termine è fissato nelle ore 12 del giorno in cui ha avvio la trattazione del ddl o, se più breve, entro il termine della discussione generale. Il Presidente può ammettere emendamenti "fuori termine" (art. 113 r.i.)	Sì, da parte del Presidente della Commissione e da parte del Presidente del Consiglio, inappellabilmente, nelle rispettive sedi. La valutazione di ammissibilità riguarda: estraneità all'argomento, formulazioni sconvenienti, formulazioni contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata. I subemendamenti sono ammessi solo	No; talvolta gli emendamenti della Giunta, soprattutto se particolarmente impattanti, sono accompagnati da una relazione ma si tratta di una scelta libera. L'impatto organizzativo e finanziario degli emendamenti approvati è indicato in una relazione tecnico finanziaria finale inviata dalla Giunta a conclusione del procedimento. La relazione è pubblicata sul sito del Consiglio (sezione Attività_Atti politici – Copertura finanziaria)	Il proponente indica in un apposito spazio e in forma schematica se dall'emendamento derivano maggiori spese o minori entrate; in caso affermativo quantifica, con riferimento al triennio di bilancio, le risorse a copertura e l'unità di voto dove reperirle. Tale indicazione viene effettuata per tutti gli emendamenti ma è elemento di valutazione dell'ammissibilità solo per gli emendamenti a bilancio, collegata, stabilità, assestamento e variazione vista l'esplicita previsione regolamentare. L'indicazione è verificata, con modalità diverse, dalle strutture consiliari e della Giunta. Quest'ultima non	No ex ante; sì ex post nella relazione tecnico finanziaria finale da parte della Giunta provinciale.

			<p>se parzialmente sostitutivi dell'emendamento cui si riferiscono o aggiuntivi allo stesso. (art. 114 r.i). Per gli emendamenti a ddl di bilancio, collegata, stabilità, assestamento e variazione di bilancio non sono ammessi se non quantificano le modalità di copertura degli oneri e le unità di voto da cui reperire le risorse; gli emendamenti alle unità di voto dei ddl concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio non sono ammessi se lo stanziamento delle medesime unità è riferito a leggi con spese autorizzate dalle legge di stabilità o da specifiche disposizioni di legge, salvo rinvii; gli emendamenti non sono inoltre</p>		<p>fornisce alcuna indicazione ufficiale (bollinatura). Non è prevista alcuna valutazione da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio. L'impatto finanziario è indicato ex post nella relazione tecnico finanziaria finale.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			ammessi se estranei all'oggetto proprio dei disegni di legge sopra indicati come definito dalla legislazione vigente (vedi art 26 e 28 della legge provinciale n. 7 del 1979) (art. 127 r.i.)			
--	--	--	---	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Solo per gli emendamenti a bilancio, collegata, stabilità, assestamento e variazione comporta, ai sensi del regolamento interno, la dichiarazione di inammissibilità; emendamenti a disegni di legge diversi eventualmente privi di copertura sono segnalati al proponente e ai presidenti per le opportune verifiche ed eventuali correzioni. La mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo, con riferimento a emendamenti della Giunta, ha comportato in alcuni casi critiche da parte dell'opposizione.

<b>Umbria</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

<b>Valle d'Aosta</b>	Ogni consigliere e ogni componente della Giunta regionale.	In commissione di regola no, tranne che per la manovra di bilancio di fine anno per la quale possono essere inseriti dei termini In aula, gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro le ore tredici del giorno antecedente quello dell'inizio dell'adunanza consiliare alla quale il provvedimento è iscritto oppure, nel	Il Presidente del Consiglio (o della commissione) ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni prese dal Consiglio nella medesima adunanza e può	Non è prevista, ma è usuale che l'emendamento sia corredato da una relazione illustrativa che contenga tale motivazione.	Non è prevista, ma è possibile che l'emendamento sia corredato da una relazione illustrativa che contenga questa indicazione.	Non è prevista, ma è possibile che l'emendamento sia corredato da una relazione illustrativa che contenga questa indicazione.
----------------------	--	---	---	--	---	---

		<p>caso in cui non debbano essere corredati di parere di compatibilità finanziaria, entro il primo quarto d'ora dall'inizio del primo giorno dell'adunanza consiliare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ammette la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con emendamenti precedentemente depositati o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché il deposito avvenga prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono (art. 66, comma 4, Regolamento interno del Cons.)</p>	<p>rifiutarsi di metterli in votazione (art. 68, comma 1, Regolamento interno del Consiglio). Come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 217/2008, inoltre, nel caso in cui durante l'esame in commissione (o in aula) siano presentati emendamenti, l'ufficio legislativo del Consiglio regionale segnala eventuali palesi incongruenze, antinomie e illegittimità degli stessi al relativo Presidente e ai proponenti degli emendamenti.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

Allo stato attuale, non ci sono conseguenze dal momento che tali motivazioni o indicazioni non sono formalmente richieste.

<b>Veneto</b>	<b>In commissione</b> i consiglieri componenti, i	<b>In commissione</b> la votazione finale del provvedimento	<b>In base</b> all'articolo 104 del regolamento del consiglio:	<b>In commissione, al punto emendamenti e in aula</b>	<b>In commissione</b> Il presentatore dell'emendamento riporta	<b>Per gli emendamenti non è previsto</b>
---------------	--	---	--	---	---	---

	<p>consiglieri non componenti e la Giunta</p> <p><b>Al punto emendamenti</b> tutti i consiglieri e la Giunta</p> <p><b>In aula</b> Relatore, Correlatore e Giunta (e per essa: Presidente della Giunta, Vicepresidente, Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o Assessore competente per materia)</p>	<p><b>Al punto emendamenti</b> ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.</p> <p><b>In Aula</b> nel rispetto dell'ordine di voto degli emendamenti già presentati al punto emendamenti: per atti legislativi e regolamenti la votazione dell'articolo, per provvedimenti amministrativi la votazione finale del provvedimento</p>	<p><b>in commissione</b> valutazione del servizio affari giuridici e legislativi (determinazioni assunte dalla Commissione).</p> <p><b>al punto emendamenti e in aula</b> valutazione del servizio affari giuridici e legislativi (determinazioni assunte dalla Presidenza della Assemblea)</p>	<p>Ogni emendamento riporta in calce una relazione con la motivazione della modifica; <u>per gli emendamenti di aula</u> la motivazione, ove non esplicitata in relazione, può essere desunta dalla discussione generale sul testo del progetto di legge o sul singolo articolo del progetto, da cui discende la proposta di emendamento.</p> <p><b>In commissione</b> Una volta licenziato il provvedimento viene preparato il testo per l'aula comprensivo di tutti gli emendamenti presentati e votati favorevolmente e della relazione aggiornata ai lavori svolti in commissione</p>	<p>in calce, nello spazio per la relazione, elementi che consentano di fondare la quantificazione della spesa e la sua imputazione al bilancio (fornendo elementi riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 17 della legge 196 del 2006). Stante la natura istruttoria dei lavori di commissione sono ammessi anche emendamenti formulati verbalmente (se del caso riformulati tecnicamente dagli uffici) conseguenti a quanto emerso nei lavori della commissione medesima.</p> <p>Si segnala che sul testo originariamente depositato, così come sul testo proposto dalla Commissione consiliare competente per il merito, viene redatta, a cura della direzione bilancio della Giunta regionale, la scheda di analisi economico-finanziaria dell'intero provvedimento.</p> <p><b>Al punto emendamenti e in aula</b> il presentatore dell'emendamento riporta in calce, nello spazio della relazione, ove</p>	<p>Peraltro si segnala che <u>per gli emendamenti proposti ed approvati in commissione</u>, in sede di espressione del parere di compatibilità, per gli aspetti finanziari, da parte della Prima commissione consiliare, viene acquisita, sul testo proposto dalla Commissione consiliare competente per il merito (così come sul testo originariamente depositato), la scheda di analisi economico-finanziaria redatta dalla direzione bilancio della Giunta regionale <u>che dà conto anche degli aspetti relativi agli impatti organizzativi</u>.</p>
--	---	--	---	---	---	--

					<p>l'emendamento abbia effetti di spesa , gli elementi che consentano di fondare la quantificazione della spesa e la sua imputazione al bilancio</p> <p>Questi emendamenti sono esaminati, sia da un Comitato ristretto composto dall'Ufficio di presidenza della commissione referente per l'aula, integrato da relatore e correlatore, sia dalla prima commissione per gli emendamenti che presentano impatto di spesa (supportati dagli uffici)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

**Quali sono le conseguenze della mancanza di motivazione o di indicazioni sull'impatto finanziario o organizzativo?**

In caso di carenza di motivazioni sull'emendamento o di indicazioni sull'impatto finanziario od organizzativo - ove tale carenza non trasmodi in ipotesi di inammissibilità dell'emendamento (per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, o per altri profili di manifesto contrasto con principi costituzionali o statutari) - in funzione del loro esame in una delle sedi istituzionali come sopra rappresentate, supportano il presentatore gli uffici che assistono gli organi consiliari

Si evidenzia, per opportuna completezza, che la disciplina della presentazione degli emendamenti - sia sotto il profilo dei soggetti titolati, sia sotto il profilo dei tempi e termini di presentazione (oltre che delle relative modalità), sia sotto il profilo della valutazione di loro ammissibilità - è recata, o comunque discende, da espresse previsioni del Regolamento del Consiglio regionale, anche come esplicitate vuoi da pronunce della Giunta per il Regolamento, vuoi da consolidata prassi applicativa come rappresentata in un apposito Vademecum di lavori di Aula, disponibile on line sul sito web del Consiglio regionale, redatto a cura della segreteria generale e delle strutture che presidiano al puntuale svolgimento dei lavori di commissione e di aula.

Si segnala infine che le strutture delle commissioni consiliari curano la redazione di note ricognitive degli impatti finanziari dei progetti di legge, quale documento di contesto che accompagna l'iter di presentazione ed esame, nelle diverse sedi, referente e consultiva del progetto di legge, anche a fronte della presentazione, in sede istruttoria, di manovre emendative.